



**RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(ART. 34, COMMA 13 D.L. 179 del 18/10/2012)**

L’art. 34 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante “ Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012) prevede che :

*Comma 13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori e l'economicità della gestione e di **garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento**, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che **dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.***

*Comma 14. **In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (20 ottobre 2012), la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013.** Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.*

Comma 15. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, 1131 dicembre 2020.

Comma 16. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, b. 148 e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 1-bis. Le procedure per li conferimento della gestione del servizi pubblici locali o rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma.

Comma 17. L'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

Comma 18. I commi da 13 a 15 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, ,i. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83) convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

La presente RELAZIONE è pertanto finalizzata a:

1. rendere note alla comunità altinate le motivazioni che hanno portato all'affidamento del servizio delle pubbliche affissioni e riscossione dell'imposta ordinaria sulla pubblicità a ABACO SPA;

C:\Documents and Settings\lbravin\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLK58\RELAZIONEART34affissioni.doc



2. evidenziare come tale affidamento rispetti **la disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica.**

CONTESTO NORMATIVO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

La disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti cui conferire la titolarità del servizio, inizialmente contenuta nell'art 113 del TESTO UNICO degli ENTI LOCALI (TUEL), è stata oggetto di ripetute riforme nel corso degli anni.

L'art 113 del TUEL poteva essere conferita:

- a società di capitali individuate mediante gara pubblica;
- a società miste i cui soci privati siano scelti con procedura di evidenza pubblica;
- a società con capitale interamente pubblico, purché svolgano la parte più importante della loro attività con l'ente pubblico titolare del capitale e quest'ultimo eserciti sullo stesso un controllo analogo alla gestione diretta.

Le disposizioni dell'articolo 113 del TUEL sono state superate dal decreto legge 112/2008. L'abrogazione della disciplina di cui all'art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito con modifiche in legge n. 133/2008. L'articolo 23 bis nell'ottica di procedere alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica aveva stabilito che il conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dovesse avvenire in via ordinaria a favore di :

- imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- società a partecipazione mista o privata con selezione del socio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e a condizione che al socio fosse attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

In deroga alla suddette modalità l'art. 23 bis prevedeva, per situazioni eccezionali che non avrebbero permesso un efficace e utile ricorso al mercato, che l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate degli enti locali, aventi i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento *in house*.

Il successivo DPR 168/2010 aveva individuato espressamente le disposizioni del TUEL abrogate (articolo 113 commi 5, 5 bis, 6,7,8, 9 – escluso primo periodo, 14, 15bis, 15ter e 15quater).

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011 ha accolto l'istanza popolare di referendum abrogativo relativamente al disposto di cui art. 23 bis del D.L. n. 112/2008. Il 12-13 giugno 2011 gli italiani attraverso lo strumento del referendum hanno quindi stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008 con la chiara volontà di lasciare di fatto maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internazionalizzazione e società in house. Con il D.P.R. n. 113/2011 è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008 e s.m.i. e ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 della L. n. 352/1970 nonché dall'articolo 2 della L. n. 332/1982, tale disposto normativo è venuto meno nel nostro ordinamento a far data dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica.

Con il D.P.R. n. 113/2011 è venuto meno sia il citato art. 23 bis, ma anche il relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 168/2010 e s.m.i. e, dunque, la complessiva disciplina generale dettata sui servizi pubblici locali.

C:\Documents and Settings\lbravin\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLK58\RELAZIONEART34affissioni.doc



L'effetto abrogativo di una disposizione normativa, in linea di principio, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale (da ultimo e sub specie, si veda per tutte, Corte costituzionale n. 24/2011), non comporta una qualsivoglia forma di riviviscenza di un'eventuale diversa disciplina eventualmente previgente a quella abrogata.

Sul punto occorre, infatti, rammentare che con l'entrata in vigore del richiamato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008 e s.m.i. nonché con il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 168/2010, erano state abrogate le previgenti norme afferenti l'organizzazione dei servizi pubblici locali già recate nel corpo dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

A seguito di questa evoluzione normativa, nell'attuale assenza di una legge quadro nazionale possiamo dire che secondo il quadro normativo in essere di matrice comunitaria le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

- a) il ricorso al mercato;
- b) il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
- c) l'affidamento *in house*.

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto "in house" che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni:

- a) totale partecipazione pubblica;
- b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;
- c) la realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Per quanto riguarda nello specifico la riscossione dei tributi e delle imposte, è doveroso aggiungere che :

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 dispone che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, **nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;**

- l'art. 3 commi 24, 25 e 25 bis del D.L. 30/09/2005 n. 203 convertito in legge 2/12/2005, n. 248 ai sensi del quale viene rinviato al 31/12/2010 il termine per l'obbligo di affidare la **concessione della riscossione dei tributi locali mediante procedura ad evidenza pubblica** con contestuale possibilità di proroga dei contratti in corso conclusi con i soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

C:\Documents and Settings\lbravin\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLK58\RELAZIONEART34affissioni.doc



Successivamente all'affidamento effettuato da questo Comune del servizio delle pubbliche affissioni, riscossioni ordinarie e coattive dell'IMPOSTA COMUNALE sulla pubblicità sono intervenuti:

- il D.L. 174/2012 che, all'art. 9 comma 4 disponeva espressamente, in attesa di riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale (poi modificato dalla legge di conversione in "enti territoriali"), e per favorirne la realizzazione, la proroga al 30 giugno 2013 dei termini stabiliti dall'art 7 comma 2 del D.L. n. 70/2011 convertito in legge 106/2011 (concessione ad Equitalia s.p.a.) e dall'art 3 commi 24, 25 e 25 bis del D.L. 203/2005 convertito in legge 248/2005, nonché il divieto, fino a tale data di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e la proroga ex lege dei contratti in corso;
- con legge 7/12/2012 n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10/12/2012, il predetto art. 9 è stato confermato fatto salvo il secondo periodo relativo al divieto di affidamento che è stato soppresso.

Il quadro normativo afferente la riscossione dei tributi locali risulta pertanto in continua ed incessante evoluzione.

AFFIDAMENTO A ABACO SPA MEDIANTE GARA

Il comune di QUARTO D'ALTINO ha affidato il servizio delle pubbliche affissioni, riscossioni ordinarie e coattive dell'IMPOSTA COMUNALE sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nell'anno 2011 ad un soggetto esterno scelto tramite procedura selettiva aperta.

Con determinazione della Responsabile del Settore II n. 20 del 21 Marzo 2011 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio per il periodo 01.07.2011 al 30.06.2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determinazione della Responsabile del Settore II n. 39 del 22.06.2011 la concessione è stata affidata alla ABACO spa con sede legale in padova .

Il contratto di concessione del servizio in essere scade il 30 giugno 2016.

LE RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO

L'Ente deve garantire la continuità ai servizi delle pubbliche affissioni, della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità.

L'ente, con l'attuale organizzazione e personale in servizio, non è in grado di garantire tali prestazioni in amministrazione diretta e pertanto deve avvalersi di un concessionario che subentri al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui trattasi, e che provveda a tutte le spese occorrenti relative alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni, ecc..

I servizi di cui al presente provvedimento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici la cui erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

LA FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA

La procedura di selezione ad evidenza pubblica tramite gara aperta a tutti gli operatori del settore ha garantito la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione .

LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE



Il concessionario è tenuto a versare alla Tesoreria Comunale un canone annuo pari ad Euro 38995,60.

Ai sensi dell'art 115 del d.lgs 163/2006 tutti i corrispettivi spettanti al Concessionario dono revisionati con cadenza annuale.